



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2013-14/1
N° Pr. 2170-67-02-13-16

Ai sensi dell'articolo 54 comma 1 della *“Legge sulle istituzioni”* della Repubblica di Croazia (N.N. 76/93, 29/07 – rettifica, 47/99 – rettifica e 35/08 – modifiche e integrazioni); degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume; dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria; degli articoli 20 e 28 dello Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno; nonché degli articoli 77 e 78 del *“Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana”*, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, addì 28 gennaio 2013, in Capodistria, dopo aver esaminato la richiesta di assenso per l'approvazione del nuovo *“Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”*, trasmessa all'Unione Italiana dal Consiglio d'amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (in allegato) e il testo del nuovo *“Statuto”* (in allegato), su proposta della Giunta Esecutiva dell'UI, ha approvato la seguente:

DELIBERA

28 gennaio 2013, N° 57,

“Assenso all'approvazione del nuovo Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”

1. Si concede l'assenso all'approvazione del nuovo *“Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”*. Il nuovo *“Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”* (in allegato) è parte integrante della presente Delibera.
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.
3. La presente Delibera, unitamente al nuovo *“Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”* sarà pubblicata sul *“Bollettino Ufficiale dell'Unione Italiana”* e sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

Capodistria, 28 gennaio 2013

Recapitare:

- Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno;
- Al Direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
- Al Presidente dell'Unione Italiana;
- Al Presidente e al Vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana;
- Al Presidente e ai membri della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 54 comma 1 della “*Legge sulle istituzioni*” della Repubblica di Croazia (N.N. 76/93, 29/97 – rettifica, 47/99 – rettifica e 35/08 – modifiche e integrazioni) lo Statuto delle istituzioni viene emanato dal Consiglio d’Amministrazione previo assenso del fondatore;

ai sensi dell’articolo 20 “*Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*” - emanato dal Consiglio d’Amministrazione del Centro nel corso della seduta del 14 dicembre 1994, previo l’assenso del suo fondatore, l’Unione Italiana, datato 30 novembre 1994 -, il Consiglio d’Amministrazione “emana con l’assenso del fondatore lo Statuto del Centro”;

in data 7 settembre 2012, il Consiglio d’Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno ha trasmesso all’Unione Italiana in qualità di fondatore unico del Centro la richiesta di assenso per l’approvazione del nuovo “*Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*” allegando alla richiesta il testo del nuovo Statuto del Centro;

la Giunta Esecutiva dell’UI nel corso della sua XXXI Sessione ordinaria tenutasi il 3 ottobre 2012, a Matterada, ha esaminato la richiesta trasmessa dal Consiglio d’Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e il testo del nuovo Statuto del Centro e ha approvato la Conclusione 3 ottobre 2012, N° 350 recante “*Assenso all’approvazione del nuovo Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*”.

Tenuto conto delle disposizioni della Legge sulle istituzioni della Repubblica di Croazia e dello Statuto vigente del Centro di Ricerche Storiche, dopo aver esaminato la proposta di nuovo “*Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*” e dopo aver preso atto del parere espresso in merito dall’avvocato di fiducia dell’Unione Italiana l’Assemblea dell’UI ha deciso come nel dispositivo della presente Delibera.



UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2013-14/1
N° Pr. 2170-67-02-13-17

Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO

La Delibera 28 gennaio 2013, N° 57, recante *“Assenso all’approvazione del nuovo Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”*.

On. Furio Radin

Capodistria, 28 gennaio 2013



CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO
CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA - ROVINJ
SREDIŠČE ZA ZGODOVINSKA RAZISKOVANJA - ROVINJ

Nro.Prot.: 295-1/12
Rovigno, 18 settembre 2012

Sp.le UNIONE ITALIANA
Via delle Pile, 1

FIUME – RIJEKA

Il Consiglio di Amministrazione del Centro di Ricerche storiche di Rovigno nella sua seduta del 7 settembre c.a., ha accolto il testo del nuovo STATUTO del Centro di Ricerche storiche di Rovigno che inviamo, in allegato, al Fondatore - l'UNIONE ITALIANA di FIUME -, per la necessaria procedura di approvazione.

In attesa di istruzioni,

inviamo cordiali saluti

Allegati : 1



Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Ilaria Rocchi

Proposta di Statuto del CRS di Rovigno
(approvata dal Consiglio d'amministrazione il 7 settembre 2012)

Sulla base delle disposizioni degli articoli 20 e 28 dello Statuto dell'istituzione, nonché ai sensi degli articoli 53 e 54 della Legge sulle istituzioni ("Gazzetta ufficiale" no. 76/1993, no. 29/1997 - rettifica, no. 47/1999 - rettifica e no. 35/2008), il Consiglio d'amministrazione del Centro di ricerche storiche di Rovigno, alla sua seduta, tenutasi il _____, previo l'assenso del fondatore, l'Unione Italiana, datato 28 gennaio 2013, ha emanato il seguente

STATUTO
DEL CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROVIGNO

I. Disposizioni generali

Articolo 1

Con il presente Statuto, quale atto generale fondamentale del Centro di ricerche storiche (di seguito: Centro), si definiscono: lo status; la denominazione, la sede, il timbro e il logo; l'attività; i rapporti giuridici e il finanziamento del Centro; la modalità di impiego degli utili; la modalità di copertura delle perdite del Centro; le limitazioni inerenti all'acquisizione, all'aggravio con ipoteche e all'alienazione degli immobili e degli altri beni del Centro; la rappresentanza; l'ordinamento interno; gli organi del Centro; gli atti generali; la pubblicità dei lavori; il segreto d'ufficio; e le altre questioni di rilievo per l'attività del Centro.

Articolo 2

(1) Il Centro è stato fondato il 12 novembre 1969 dall'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, che era allora persona giuridico-civile, iscritta come associazione di cittadini nell'apposito Registro presso il Ministero agli affari interni, al numero 444.

(2) L'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, di cui è successore legale l'Unione Italiana di Fiume, divenne organizzazione sociale nel 1991, a seguito della promulgazione della Legge sulle organizzazioni sociali e sulle associazioni dei cittadini ("Gazzetta ufficiale" no. 10/1990 – testo emendato).

(3) Il Centro è iscritto nel Registro delle istituzioni presso la cancelleria del Tribunale commerciale di Fiume, fascicolo numero U-1-167-00.

(4) I diritti e i doveri di Fondatore del Centro spettano all'Unione Italiana di Fiume.

Articolo 3

(1) Il Centro è l'istituzione della Comunità Nazionale Italiana che vive e opera sul territorio dell'Istria, di Fiume, del Quarnero e della Dalmazia, quale comunità autoctona, di cui realizza il diritto alla ricerca storica attraverso: la raccolta, la sistemazione, l'elaborazione e la pubblicazione di documenti storici (cronache, registri, materiale d'archivio, opere letterarie, ecc.); la divulgazione della storia regionale intesa come retaggio storico e artistico; la raccolta e l'inclusione nel fondo librario della propria biblioteca scientifica specializzata, di pubblicazioni e di altre fonti sulla storia dell'Istria, di Fiume, del Quarnero, della Dalmazia e dei territori limitrofi.

(2) Il Centro opera quale istituzione scientifica, culturale e di formazione per la salvaguardia dell'identità culturale e linguistica della Comunità Nazionale Italiana sul territorio del suo insediamento storico.

(3) Il Centro opera nel campo della ricerca scientifica, dell'editoria e dell'attività documentaristica al fine di salvaguardare, affermare e sviluppare l'identità nazionale italiana

autoctona e favorire i rapporti di collaborazione socio-culturali e i valori della convivenza tra i popoli dell'area istro-quarnerino-dalmata.

II. Denominazione, sede, timbro e logo

Articolo 4

(1) La denominazione dell'istituzione recita:

“CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO
CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA - ROVINJ
CENTER ZA ZGODOVINSKA RAZISKOVANJA - ROVINJ”

(2) La targa con la denominazione del Centro è esposta sull'edificio in cui esso ha sede.

(3) La sede del Centro è in Rovigno, Piazza Matteotti numero 13.

Articolo 5

(1) Per le operazioni d'affari il Centro dispone di una stampiglia di forma circolare e un timbro di forma quadrangolare nei quali è indicata la denominazione e la sede del Centro così come figura nel Registro delle istituzioni presso la cancelleria del Tribunale.

(2) Il Centro ha una stampiglia di forma rettangolare che contiene la denominazione e la sede dell'istituzione ed ha uno spazio per l'iscrizione del numero di protocollo e della data di ricezione dei documenti scritti.

(3) Il numero di timbri e stampiglie e le modalità con cui vanno usati, nonché le persone responsabili della loro custodia vengono stabiliti dal Direttore del Centro.

Articolo 6

(1) Il Centro ha un proprio logo.

(2) Il logo del Centro è una raffigurazione di due pavoni, tratta da una lastra quadrangolare del XIII secolo che si trova oggi nel villaggio di Morgani. Il logo è di colore azzurro quando non è riprodotto in bianco e nero.

(3) La denominazione del Centro, il suo logo e le denominazioni delle sue singole edizioni/pubblicazioni sono tutelate e registrate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

III. Attività del Centro

Articolo 7

(1) Le attività del Centro sono:

1. lavori di ricerca sul piano evolutivo e culturale (fatta eccezione per i lavori scientifici)

1.1. prestazioni aventi carattere di ricerca evolutiva: ricerca ed elaborazione scientifico-professionale di storia generale, di storia dell'arte, di diritto, di economia;

1.2. ricerche sociali: demografia storica, storia dei rapporti infranazionali, etnografia, glottologia et similia, con particolare attenzione alla storia della Comunità Nazionale Italiana, nonché alla raccolta di materiale d'archivio legato a questa attività;

2. attività editoriale e giornalistico-editoriale

2.1. attività editoriale: pubblicazione di libri, di brosure, di atlanti, di carte geografiche e tematiche e di altro materiale congruente con questo settore;

2.2. attività giornalistico-editoriale: raccolta di dati, redazione e pubblicazione di giornali, riviste, bollettini e altre pubblicazioni che vengono edite per la divulgazione dei risultati scientifici scaturiti dalle ricerche compiute e per informare l'opinione pubblica;

3. attività bibliotecaria e documentaria;

4. prestazioni per terzi: servizi di fotocopiatura e altri servizi di cancelleria.

(2) Il Centro svolge la sua attività di ricerca nell'ambito delle seguenti sezioni:

- storia generale della regione sino ai giorni nostri,

- etnografia,
- dialettologia (romanza),
- documentaristica relativa alla Comunità Nazionale Italiana e ricerche sociali.

(3) Oltre alle attività di cui al comma precedente, il Centro può effettuare anche altri servizi di volume minore, se essi sono in rapporto e di complemento con l'espletazione delle attività registrate o se per consuetudine si effettuano collateralmente o servono a integrare lo sfruttamento delle capacità del Centro.

(4) Di regola l'attività editoriale del Centro viene espletata in lingua italiana.

(5) Il Centro può modificare la propria attività. La decisione sulla modifica dell'attività fondamentale compete al Consiglio d'amministrazione, previo assenso del Fondatore. La decisione sulla modifica delle altre attività compete al Consiglio d'amministrazione.

IV. Rapporti giuridici e finanziamento del Centro

Articolo 8

(1) Il Centro è persona giuridica, iscritta nel Registro delle istituzioni presso il Tribunale commerciale di Fiume.

(2) L'attività del Centro svolta quale editore viene iscritta/notificata all'apposito registro in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

(3) Fondatore ed esecutore dei diritti di fondazione è l'Unione Italiana di Fiume.

(4) Il fondatore fornisce i mezzi per il finanziamento delle attività del Centro, prendendo in considerazione il piano finanziario ed il programma del Centro come anche le proprie possibilità economiche attuali.

(5) Il fondatore informa in tempi utili il Centro di ogni mutamento concernente le modalità dei finanziamenti e l'ammontare dei mezzi vincolati.

Articolo 9

(1) Il Centro interviene nei rapporti giuridici in modo autonomo e svolge la sua attività con le modalità previste dalla legge, da questo Statuto e dagli altri atti generali del Centro.

(2) Nei rapporti e relazioni giuridiche il Centro può acquisire diritti e assumere obblighi, può essere proprietario di beni mobili e immobili, nonché può essere soggetto nei procedimenti forensi, degli altri organi statali e degli organismi con competenze pubbliche, in conformità alla legge e al presente Statuto.

(3) Il Centro risponde dei suoi obblighi con tutto il suo patrimonio.

(4) Il Fondatore del Centro risponde in maniera solidale e illimitata per gli obblighi dello stesso.

Articolo 10

(1) Il patrimonio del Centro è costituito dal diritto di proprietà sui beni mobili e immobili, nonché dagli altri diritti patrimoniali che, il giorno dell'entrata in vigore della Legge sulle istituzioni, erano mezzi sociali sui quali il Centro vantava diritti di usufrutto e libera disposizione.

(2) Il patrimonio del Centro è costituito pure da beni mobili e immobili e diritti acquisiti con i finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri Italiano, per il tramite dell'Unione Italiana di Fiume e dell'Università Popolare di Trieste, o acquisiti da altre fonti.

Articolo 11

(1) I mezzi finanziari necessari all'attività del Centro sono assicurati dalle seguenti fonti:

- mezzi dal bilancio della Repubblica di Croazia;
- mezzi dal bilancio della Repubblica di Slovenia;
- mezzi e dotazioni della Repubblica Italiana per il tramite dell'Università Popolare di Trieste e del fondatore, l'Unione Italiana di Fiume;

- mezzi delle unità dell'autogoverno locale, dei Comuni, delle Città e delle Regioni;
- dotazioni, sponsorizzazioni, aiuti di altre persone giuridiche e fisiche;
- entrate derivanti dalla propria attività.

(2) I consuntivi sulla gestione del Centro vengono presentati nel rispetto delle scadenze previste dalle disposizioni di legge. Le relazioni sulla gestione vengono redatte dal Direttore ed approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 12

(1) Dal proprio bilancio il Fondatore assicura i mezzi finanziari per:

- le spese materiali effettive, il cui ammontare viene fissato concordemente dal Fondatore e dal Centro;
- le paghe degli operatori del Centro, secondo una base che viene fissata dal Consiglio d'amministrazione del Centro;
- l'espletazione delle attività del Centro, secondo il piano delle necessità, precedentemente stabilito.

(2) Per le esigenze di cui al comma precedente il Centro può attingere mezzi anche da altre fonti, nel caso in cui sussistano tali possibilità.

(3) Il Centro, previo assenso del Consiglio d'amministrazione, fissa gli importi relativi alle prestazioni per terzi, di cui all'articolo 7.

Articolo 13

(1) Il Centro realizza le attività per le quali è stato fondato in osservanza della legge e fa fronte ai propri impegni giuridici e statutari in tempi debiti.

(2) Il Centro è obbligato a inoltrare regolarmente il piano e il programma di lavoro al Fondatore e a informare almeno due volte all'anno il Fondatore sul proprio operato e sui risultati gestionali.

V. Modalità di impiego degli utili

Articolo 14

(1) Nello svolgimento della sua attività il Centro opera in regime no profit.

(2) La gestione del Centro deve essere condotta in modo tale da non realizzare utili e avanzi finanziari alla fine dell'anno finanziario.

(3) Non è prevista in alcun modo la suddivisione di eventuali utili.

(4) Qualora il Centro nello svolgimento della sua attività registri avanzi finanziari oppure un attivo nel Conto economico, in conformità con la Legge sulle istituzioni, tali avanzi e tale attivo vanno impiegati esclusivamente per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività del Centro.

VI. Copertura delle perdite del Centro

Articolo 15

Qualora nello svolgimento delle sue attività il Centro denunci perdite, la copertura delle stesse verrà effettuata in conformità alle disposizioni di legge e alla decisione del Fondatore.

VII. Limitazioni inerenti all'acquisizione, all'aggravio con ipoteche e all'alienazione degli immobili e degli altri beni del Centro

Articolo 16

(1) Senza l'assenso del Fondatore, il Centro non può effettuare investimenti, acquisire immobili e altri beni il cui valore singolo sia superiore alle 450.000,00 kune e neppure gravare con ipoteche né alienare immobili e altri beni il cui valore singolo superi le 225.000,00 kune.

(2) Il Consiglio d'amministrazione approva gli investimenti, l'acquisizione di immobili e di altri beni il cui valore singolo è superiore alle 125.000,00 kune, nonché l'aggravio con ipoteche o l'alienazione di immobili e altri beni il cui valore singolo sia superiore alle 100.000,00 kune.

Articolo 17

La circolazione dei mezzi finanziari del Centro avviene tramite conti bancari.

VIII. Rappresentanza

Articolo 18

Il Direttore rappresenta il Centro in maniera autonoma e con le limitazioni definite dal presente Statuto.

Articolo 19

Il Direttore ha tutte le competenze nelle relazioni giuridiche che conseguono dalle attività del Centro iscritte nel registro del Tribunale e in conformità al presente Statuto.

Articolo 20

Il Direttore è autorizzato a nome e per conto del Centro a stipulare autonomamente contratti finalizzati all'acquisizione di immobili e di altri beni il cui valore singolo non superi le 125.000,00 kune, come pure accordi finalizzati all'alienazione o all'aggravio con ipoteche di immobili il cui valore singolo non superi le 100.000 kune.

Articolo 21

Il Direttore, senza l'assenso specifico del Consiglio d'amministrazione o del Fondatore, non può stipulare accordi tra il Centro e il Direttore, sia che egli operi a nome proprio o a nome di terzi, a prescindere dal tipo d'accordo. L'accordo privo di questo assenso è nullo.

IX. Ordinamento interno

Articolo 22

(1) Il Centro è organizzato quale unica unità giuridica, economica e lavorativa, costituita dalla direzione ed amministrazione, dall'archivio, dalla biblioteca e dai ricercatori e collaboratori. L'organizzazione di tale unica unità viene definita dal Regolamento sulla sistematizzazione dei posti e dei compiti di lavoro.

(2) Nell'ambito dell'attività editoriale, le singole pubblicazioni del Centro sono articolate quali Comitati di redazione con a capo un redattore. I Comitati di redazione sono:

1. il Comitato di redazione degli "Atti";
2. il Comitato di redazione della "Collana degli Atti";
3. il Comitato di redazione dei "Quaderni";
4. il Comitato di redazione delle "Monografie";
5. il Comitato di redazione dei "Documenti";
6. il Comitato di redazione delle "Fonti";
7. il Comitato di redazione dell'"Acta Historica Nova";
8. il Comitato di redazione delle "Ricerche sociali";
9. il Comitato di redazione dell'"Etnia";
10. il Comitato di redazione de "La ricerca" (bollettino); ed
11. il Comitato di redazione delle "Edizioni Speciali".

(3) I Comitati di redazione, che contano da un minimo di 6 ad un massimo di 12 membri, e i redattori delle singole pubblicazioni vengono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Direttore. I nominativi dei Comitati di redazione sono scelti tra gli operatori più qualificati della

Comunità Nazionale Italiana nel campo della ricerca scientifica, del giornalismo, dell'editoria, della cultura, nel rispetto del principio della territorialità (della rappresentanza territoriale), come pure dalla Nazione Madre in modo equilibrato.

(4) I membri dei Comitati di redazione e i redattori delle singole pubblicazioni del Centro vengono nominati per un periodo di tempo di quattro anni e possono essere riconfermati.

(5) I redattori delle singole pubblicazioni hanno l'obbligo di proporre al Direttore i contenuti e il programma di lavoro e rispondono al Direttore del proprio operato.

(6) Il Direttore del Centro è anche Direttore responsabile di ogni singola pubblicazione del Centro con le attribuzioni e le responsabilità definite dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Qualora ritenuto necessario, il Direttore del Centro, in qualità di Direttore responsabile della singola pubblicazione, può essere affiancato da un altro Direttore responsabile.

Articolo 23

Il Centro può avere una o più filiali che devono essere strutturate in conformità alla Legge sulle istituzioni.

X. Organi del Centro

Articolo 24

Gli organi del Centro sono:

1. il Consiglio d'amministrazione,
2. il Direttore.

1. Il Consiglio d'amministrazione

Articolo 25

(1) Il Centro è amministrato dal Consiglio d'amministrazione.

(2) Il Consiglio d'amministrazione del Centro ha 3 membri nominati in base alla seguente chiave:

- 2 membri – rappresentanti del Fondatore;

- 1 membro – rappresentante del Centro dalle file dei suoi dipendenti, che viene nominato con la maggioranza di tutti i dipendenti del Centro.

Al membro del Consiglio d'amministrazione nominato dalle file dei dipendenti del Centro non può essere disdetto il contratto di lavoro senza il previo consenso del Consiglio dei dipendenti, in conformità alla Legge sul lavoro. A causa delle sue funzioni e del suo operato nel Consiglio d'amministrazione egli non deve subire danni e nemmeno essere impedito nel suo sviluppo professionale.

(3) Non può essere nominata membro del Consiglio d'amministrazione la persona che è già membro di due consigli amministrativi o di due comitati direttivi di enti o aziende.

(4) Il Consiglio d'amministrazione può nominare gruppi di lavoro per questioni specifiche attinenti all'attività del Centro. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere incaricati di svolgere compiti specifici per i singoli settori d'attività del Centro.

(5) Le modalità di lavoro, i diritti e i doveri dei membri del Consiglio d'amministrazione vengono regolate con uno specifico Regolamento di procedura e da decisioni del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 26

(1) Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione è di 4 anni.

(2) Il Consiglio d'amministrazione alla sua prima sessione elegge il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 27

(1) Il membro del Consiglio d'amministrazione può essere esonerato dall'incarico anche prima della scadenza del periodo per il quale è stato nominato nei seguenti casi:

- su propria richiesta;
- qualora non ottemperi agli obblighi di membro del Consiglio;
- qualora venga eletto in più di due consigli d'amministrazione o comitati di istituzioni o aziende;
- perda lo status di dipendente del Centro (nel caso si tratti del membro nominato dai dipendenti del Centro) o di membro dell'Organizzazione del Fondatore;
- qualora gli venga votata la sfiducia da parte del Fondatore o dei dipendenti del Centro (nel caso si tratti del membro nominato dagli operatori del Centro) con modalità identica a quella prevista per la nomina. Il voto di sfiducia deve essere argomentato e riferirsi a comportamenti o azioni contrarie ai principi programmatici e agli atti del Fondatore, o in contrasto con lo Statuto del Centro.

(2) Il procedimento teso ad accertare le condizioni per la revoca dell'incarico dei membri può essere promosso dal Presidente oppure da almeno un membro del Consiglio d'amministrazione, con la presentazione di una richiesta.

(3) Il Fondatore e il Centro possono sollevare dall'incarico il membro del Consiglio d'amministrazione non appena venuti a conoscenza direttamente delle circostanze di cui al comma 1 di questo articolo o in seguito all'emanazione della decisione sulla richiesta di cui al comma 2 di questo articolo.

Articolo 28

(1) Il Consiglio d'amministrazione:

1. emana lo Statuto e le modifiche allo Statuto del Centro;
2. emana gli altri atti generali e Regolamenti di sua competenza;
3. emana i Programmi di lavoro e di sviluppo del Centro e vigila sulla loro attuazione;
4. definisce la politica finanziaria e di sviluppo;
5. decide in merito al Piano finanziario e al Bilancio consuntivo annuale;
6. propone al Fondatore la modifica e l'ampliamento dell'attività;
7. decide sulle modifiche all'organizzazione e all'ordinamento interno su proposta del Direttore;
8. bandisce e attua il concorso pubblico per la nomina del Direttore;
9. nomina il Direttore, i Comitati di redazione e i redattori ai sensi delle disposizioni del presente Statuto;
10. amministra i beni del Centro in conformità all'articolo 16 comma 2 del presente Statuto;
11. presenta al Fondatore la Relazione programmatica annuale, il Bilancio consuntivo e il Piano finanziario;
12. avanza proposte e fornisce il proprio parere su singole questioni al Fondatore e al Direttore;
13. discute e delibera in merito alle relazioni del Direttore;
14. emana decisioni di secondo grado su questioni relative a singoli diritti dei dipendenti;
15. decide sulla ripartizione degli utili per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività su proposta del Direttore;
16. decide sulle questioni previste dalla legge, dallo Statuto e dagli atti generali.

(2) Il Consiglio d'amministrazione espleta le mansioni di sua competenza nel corso delle sue sedute lavorative.

(3) Il Consiglio d'amministrazione è deliberativo quando alla seduta presenza più della metà del numero complessivo dei membri.

(4) Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei voti del numero complessivo dei membri, qualora non sia previsto diversamente da questo Statuto oppure dal Regolamento di procedura del Consiglio d'amministrazione.

(5) Il Consiglio d'amministrazione emana il Regolamento di procedura che definisce dettagliatamente le questioni che non sono regolate dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.

2. Il Direttore

Articolo 29

All'incarico di Direttore può essere nominato il candidato che oltre ai requisiti generali previsti dalla legge ottempera anche ai seguenti requisiti particolari:

- diploma universitario in una di queste lauree: storia, sociologia, lingua e letteratura italiana, etnografia, geografia, giurisprudenza, con sostenuto esame di stato;
- 5 anni di esperienza lavorativa in istituzioni scientifiche, istruttive, culturali o similari;
- aver pubblicato opere nel campo degli interessi di ricerca del Centro;
- appartenenza alla Comunità Nazionale Italiana e essere di lingua materna italiana.

Articolo 30

(1) Nella scelta del candidato la precedenza verrà data alla persona che:

- ha proposto, secondo il giudizio del Consiglio d'amministrazione, il miglior programma di lavoro e di sviluppo del Centro;
- con la propria biografia, secondo il giudizio del Consiglio d'amministrazione, dimostra di aver conseguito risultati particolari e di aver acquisito esperienze specifiche nel settore della ricerca scientifica, del giornalismo, della cultura e dell'editoria in lingua italiana.

(2) Il Direttore viene nominato sulla base del concorso pubblico che viene pubblicato sulla stampa quotidiana italiana presente nel territorio dove il Centro svolge la propria attività.

(3) Il Direttore viene nominato per un periodo di tempo di quattro anni. La stessa persona può essere riconfermata all'incarico di Direttore. Il Direttore può essere esonerato dall'incarico prima della scadenza del suo mandato ai sensi delle disposizioni della Legge sulle istituzioni.

Articolo 31

In caso di assenza fino a 30 giorni o in caso di impedimento nello stesso periodo, il Direttore viene sostituito da persona scelta dal Direttore medesimo.

Articolo 32

Il Direttore, quale suo dirigente, organizza, guida l'attività e la gestione del Centro e in questo ambito:

1. rappresenta legalmente il Centro;
2. propone il Programma di lavoro e la politica di sviluppo ed è responsabile della loro attuazione;
3. intraprende tutte le iniziative legali a nome e per conto del Centro, in conformità agli atti del Centro e alla legge;
4. rappresenta il Centro in tutti i procedimenti dinanzi ai tribunali, agli organi amministrativi e agli altri organi statali;
5. concede delega scritta ad altre persone per rappresentare il Centro;
6. attua le decisioni del Consiglio d'amministrazione;
7. prende posizione sulle proposte e i pareri dei Comitati di redazione, dei redattori e del Consiglio dei dipendenti;
8. organizza ed effettua la stesura del Bilancio consuntivo e del Piano annuale e li inoltra all'approvazione del Consiglio d'amministrazione;

9. propone l'organizzazione e l'ordinamento interno del Centro;
10. propone la nomina e l'esonero dei membri dei Comitati di redazione, dei redattori e del Direttore responsabile (ai sensi dell'articolo 22 comma 6) delle singole pubblicazioni del Centro al Consiglio d'amministrazione;
11. decide in merito all'assunzione dei dipendenti, ovvero stipula e rescinde i contratti di lavoro;
12. decide in merito al licenziamento dei dipendenti sentito il parere del Consiglio dei dipendenti;
13. espleta anche le altre mansioni previste dalla legge, dallo Statuto oppure dietro autorizzazione del Consiglio d'amministrazione;
14. esprime il proprio parere in merito alla qualità delle pubblicazioni, avanza osservazioni e proposte ai redattori e ai Comitati di redazione che hanno l'obbligo di esaminarle e di esprimersi in merito;
15. emana decisioni e altri atti particolari allo scopo di dare esecuzione al Programma di lavoro, al Piano finanziario e alla realizzazione dei dettami che scaturiscono dagli atti generali del Centro e dalle decisioni del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 33

Il Direttore è tenuto ad attirare l'attenzione del Consiglio d'amministrazione sulla legalità del lavoro, ponendo l'accento sul fatto che l'atto, che esso intende emanare, è in contrasto con la legge o con le disposizioni degli atti generali e con lo Statuto del Centro, con il programma del Centro o che non è ad essi conforme.

XI. Atti generali

Articolo 34

(1) Nel Centro vengono emanati i seguenti atti generali:

1. Statuto,
2. Regolamenti,
3. Regolamenti di procedura,
4. Decisioni,
5. altri atti generali che vengono emanati in base alle disposizioni di legge.

(2) Lo Statuto viene emanato dal Consiglio d'amministrazione con la maggioranza assoluta del numero complessivo dei membri. Lo Statuto può entrare in vigore solo dopo aver ottenuto l'assenso del Fondatore.

(3) Gli altri atti generali vengano emanati dal Consiglio d'amministrazione ad eccezione dei casi in cui la legge o lo Statuto non prescrivono che vengano emanati dal Direttore o da altri organi.

Articolo 35

(1) Le modifiche e le integrazioni agli atti generali vengono emanate seguendo lo stesso procedimento applicato per gli stessi atti generali.

(2) Gli atti generali del Centro entrano in vigore a 8 giorni dall'approvazione degli stessi. Tale periodo viene computato a partire dal giorno di esposizione degli atti sull'albo murale del Centro. Soltanto in casi eccezionali gli atti generali entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione dietro espressa delibera di chi detti atti ha emanato.

(3) Lo Statuto, una volta ottenuto l'assenso del Fondatore, entra in vigore 8 giorni dal giorno di esposizione sull'albo murale del Centro.

(4) Gli atti generali non possono avere effetto retroattivo.

XII. Pubblicità dei lavori del Centro

Articolo 36

(1) L'operato del Centro è pubblico.

(2) Il Centro ha il dovere di informare tempestivamente, completamente e in maniera veritiera l'opinione pubblica sulla propria attività.

(3) Il Centro informa l'opinione pubblica con informazioni regolari o specifiche che vengono trasmesse dalle sue pubblicazioni, con risposte scritte ai quesiti posti e con la stesura di relazioni sulla sua gestione che vengono date alle associazioni interessate, a gruppi di cittadini e a singoli.

(4) Il Centro ha l'obbligo di permettere agli interessati la visione degli atti relativi alla gestione. Tale visione, così come altre informazioni, saranno negate nei casi in cui si tratti di documentazione e informazione coperte dal segreto d'ufficio stabilito in conformità alla legge, all'atto costitutivo o al presente Statuto o nel caso in cui si tratti dei dati personali.

XIII. Segreto d'ufficio

Articolo 37

(1) Si ritengono coperti da segreto d'ufficio:

1. i documenti che il Consiglio d'amministrazione dichiara coperti da segreto d'ufficio seguendo i criteri stabiliti dall'articolo 39;

2. i dati che l'organo competente comunica al Centro come confidenziali;

3. le misure e le modalità di azione da applicare nel caso di circostanze di emergenza;

4. i documenti riferiti alla difesa;

5. il piano di sicurezza tecnico- materiale degli impianti e dei beni del Centro;

(2) La violazione dell'obbligo di tutelare il segreto d'ufficio rappresenta una violazione del contratto di lavoro.

(3) Il Direttore è direttamente responsabile della tutela del segreto d'ufficio.

XIV. Disposizioni transitorie e finali

Articolo 38

(1) Fino all'emanazione di nuovi atti generali restano in vigore gli atti attuali, qualora non siano in contrasto con le leggi vigenti e il presente Statuto.

(2) Qualora il singolo atto generale e qualche sua disposizione non sia in armonia con il presente Statuto verrà applicato direttamente lo Statuto. Nell'arco di 90 giorni l'organo competente del Centro armonizzerà quelle disposizioni degli atti generali che non sono in armonia con le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 39

Con l'entrata in vigore del presente Statuto viene a decadere lo Statuto del Centro dell'8 aprile 1995.

Articolo 40

La traduzione italiana del presente Statuto ha uguale valenza giuridica e viene pubblicata sul bollettino del Centro "La Ricerca".

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
Prof. Ilaria Rocchi



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2012-15/15
N° Pr. 2170-67-02-12-5

Ai sensi dell'articolo 54 comma 1 della “*Legge sulle istituzioni*” della Repubblica di Croazia (N.N. 76/93, 29/07 – rettifica, 47/99 – rettifica e 35/08 – modifiche e integrazioni); dell'articolo 43 dello Statuto dell'Unione Italiana; degli articoli 20 e 28 dello Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e degli articoli 4, 19 e 26 del “*Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua XXXI Sessione ordinaria, tenutasi a Matterada, il 3 ottobre 2012, dopo aver esaminato la richiesta di assenso per l'approvazione del nuovo “*Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*”, trasmessa all'Unione Italiana dal Consiglio d'amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (in allegato) e il testo del nuovo “*Statuto*” (in allegato), su proposta del Titolare del Settore “*Università e Ricerca scientifica*”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

3 ottobre 2012, N° 350,

“Assenso all'approvazione del nuovo Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”

1. Si concede l'assenso all'approvazione del nuovo “*Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*”. Il nuovo “*Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*” (in allegato) è parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione – unitamente alla richiesta del CdA del Centro di Ricerche Storiche e al testo del nuovo Statuto del Centro - è trasmessa al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea dell'Unione Italiana. A relatore si propongono il Titolare del Settore “*Università e Ricerca scientifica*” e il Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche.
3. L'attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Matterada, 3 ottobre 2012

Recapitare:

- Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
- Al Presidente dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin
- Al Vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 54 comma 1 della “*Legge sulle istituzioni*” della Repubblica di Croazia (N.N. 76/93, 29/97 – rettifica, 47/99 – rettifica e 35/08 – modifiche e integrazioni) lo Statuto delle istituzioni viene emanato dal Consiglio d’Amministrazione previo assenso del fondatore;

ai sensi dell’articolo 20 “*Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*” - emanato dal Consiglio d’Amministrazione del Centro nel corso della seduta del 14 dicembre 1994, previo l’assenso del suo fondatore, l’Unione Italiana, datato 30 novembre 1994 -, il Consiglio d’Amministrazione “emana con l’assenso del fondatore lo Statuto del Centro”;

in data 7 settembre 2012, il Consiglio d’Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno ha trasmesso all’Unione Italiana in qualità di fondatore unico del Centro la richiesta di assenso per l’approvazione del nuovo “*Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*” allegando alla richiesta il testo del nuovo Statuto del Centro;

Tenuto conto delle disposizioni della Legge sulle istituzioni della Repubblica di Croazia e dello Statuto vigente del Centro di Ricerche Storiche, dopo aver esaminato la proposta di nuovo “*Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno*” e dopo aver preso atto del parere espresso in merito dall’avvocato di fiducia dell’Unione Italiana la Giunta Esecutiva dell’UI ha deciso come nel dispositivo della presente Conclusione.